

AREA CITTÀ E TERRITORIO

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ed EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, MOBILITA' e TRAFFICO

Trieste



Comune di Trieste
servizio edilizia privata



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Trieste



Collegio dei Periti e dei
Geometri Laureati della Provincia di
Trieste

appalto

ordine
ingegneri
servizi
progettazione
e
consulenza
della provincia di
Trieste



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE



MIB - SCHOOL OF MANAGEMENT

ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA

TAVOLO TECNICO PERMANENTE,
SEMINARIO SULL'APPLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 16
DELLA LEGGE REGIONALE 19 DEL 2009
NEL COMUNE DI TRIESTE

L'EVENTO È PROMOSSO DAGLI ORDINI
E DAI COLLEGI PROFESSIONALI
MEMBRI DEL TAVOLO TECNICO PERMANENTE

**CENNI SULLE
NOVITA'
INTRODOTTE IN
TEMA DI
AUTORIZZAZIONI
PAESAGGISTICHE
DALL'ACCORDO
MIBACT-REGIONE
Friuli Venezia Giulia**

Francesco Lomuscio

architetto del Comune di
Trieste

Trieste, 18 dicembre 2013



I. L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ALLA LUCE DELLE RECENTI INNOVAZIONI NORMATIVE

Premessa


Per Legge, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico:

- ❑ non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione
- ❑ hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto **autonomo e presupposto** rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio (art. 146 c. 4 D.Lgs 42/2004)

L'autorizzazione può essere necessaria:

- sia per interventi che non richiedono titolo edilizio;
- sia per interventi soggetti a Permesso di Costruire o SCIA, ecc.



NON E' RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(cfr. art. 149 del Codice)

- a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che **non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;**
- b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.



2. IL QUADRO NORMATIVO

Breve riepilogo

Le principali norme che regolano la materia:

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42

D.P.C.M. 12 dicembre 2005

Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio Dlgs 42/2004

Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio

Accordo MiBAC-Regione Autonoma FVG del 22/10/2009


Relativo alla semplificazione dei criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica

D.P.R. 9 luglio 2010, n.139

Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità

D.Pres.Reg. FVG 10 luglio 2012, n. 0149/Pres

Regolamento recante la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5



Le modifiche di fine estate

Sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 236 dell'8 ottobre la legge di conversione del **decreto Cultura** (DI 91/2013) con le nuove norme sulle autorizzazioni paesaggistiche.

Novità principali

- La durata massima del periodo di proroga delle autorizzazioni, dopo il quinquennio base, torna al limite di un anno.
- Per tutte le autorizzazioni in vigore scatta un allungamento d'ufficio di tre anni.



DECRETO FARE: PRIMA ALTRI 12 MESI, POI TEMPO INDETERMINATO

Il D.L. n.69/2013, c.d. del Fare, è intervenuto sul problema disponendo, con l'**articolo 39**, che, qualora le opere private siano iniziate nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi. In tal modo si chiarisce che per l'efficacia si fa riferimento all'inizio dei lavori nel quinquennio, prevedendo, però, un limite di soli ulteriori dodici mesi di efficacia. **In fase di conversione la legge 98/2013 ha eliminato il riferimento ai dodici mesi, rendendo l'autorizzazione a carattere indeterminato** in analogia con quanto già disposto per le opere pubbliche.

DECRETO CULTURA, SI TORNA AI 12 MESI

Come nel gioco dell'oca, **nella fase di conversione del DI 91/2013, c.d. Cultura**, è stato reintrodotta il termine di dodici mesi come prolungamento massimo dell'efficacia quinquennale dell'autorizzazione, se i lavori sono cominciati entro i cinque anni, pena la decadenza. Quasi a compensazione di ciò, in analogia con la proroga disposta dal D.L. n.69/2013 dei termini di inizio e fine lavori dei titoli abilitativi e delle convenzioni di lottizzazione viene disposta la proroga di tre anni delle autorizzazioni in corso di efficacia al 21 agosto 2013.

Il quadro riassuntivo della validità dell'autorizzazione paesaggistica è dunque il seguente:

- **Opere pubbliche** : per tutta la durata dei lavori purché iniziati nei cinque anni
- **Opere private** : cinque anni, più uno se i lavori iniziano nei cinque anni
- **Regime transitorio opere private**: tre anni di proroga per le autorizzazioni in essere al 21 agosto 2013



NOVITA'
non ancora pubblicato ma **EFFICACE**

ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IL 22 OTTOBRE 2009

**SOTTOSCRITTO IL 29 NOVEMBRE 2013
Tra MiBACT e Regione FVG**

*Efficace trattandosi di un accordo STATO REGIONE per il quale vige D.LGS.
281/1997*

Art. 4. Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano

1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione

amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

2. **Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.**



3. CONTENUTI DELL'ACCORDO 2013

L'accordo viene sottoscritto sulla base di queste considerazioni:

...

Opportunità di stabilire **modalità omogenee per la presentazione della documentazione** per consentire alle pubbliche amministrazioni coinvolte nei procedimenti amministrativi di autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata di gestire con maggior efficienza ed efficacia le attività istruttorie, amministrative e tecniche di competenza;

...

dalla valutazione congiunta effettuata dalla Regione FVG e dalla Direzione regionale (MiBACT) **sono stati individuati ulteriori interventi rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 149 del Codice;**

...



Con l'Accordo:

- Si integra il precedente del 2009 per quanto concerne la documentazione a corredo delle istanze di autorizzazione paesaggistica e le modalità di presentazione delle medesime;

Il D.Pres.Reg. 01492012 prevede:

Art. 3 (Presentazione delle istanze di autorizzazione)

1. L'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 42/2004, di seguito denominata autorizzazione ordinaria, è presentata all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) progetto contenente gli elementi necessari alla valutazione paesaggistica dell'intervento;
 - b) relazione paesaggistica;**
2. L'istanza di autorizzazione semplificata è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) progetto contenente gli elementi necessari alla valutazione paesaggistica dell'intervento;
 - b) relazione paesaggistica** redatta secondo la "scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata" allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005;
 - c) dichiarazione del progettista di conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento.

- Si integra l'elenco degli interventi NON soggetti ad autorizzazione paesaggistica

Il tutto è dettagliato nell'Allegato tecnico



4. L'ALLEGATO TECNICO


Art. I bis

1. L'istanza, ove non trasmessa nelle forme previste dagli articoli 45 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), è presentata in forma cartacea.

Capo IV Trasmissione informatica dei documenti

Articolo 45. Valore giuridico della trasmissione.

1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale .
2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.



Articolo 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.

I. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ... sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;

b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

...

c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata ...



2. La documentazione a corredo dell'istanza può essere presentata in forma cartacea o su supporto informatico (CD/DVD) non riscrivibile in quattro copie:

- una copia da allegare alla proposta di provvedimento da trasmettere al Soprintendente per l'acquisizione del parere di cui al comma 5 dell'art. 146, decreto legislativo 42/2004
- due copie da allegare all'autorizzazione paesaggistica da trasmettere rispettivamente al committente e al comune territorialmente competente
- una copia agli atti d'ufficio dell'autorità procedente.




Articolo 2 - Integrazioni all'articolo 3 dell'Accordo 2009

al punto 3.1 (Elenco delle opere rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 149 del Codice), il punto 9 è integrato con il seguente:

"9 bis. gli interventi relativi ai corsi d'acqua, entro e fuori gli alvei, **finalizzati al mantenimento e ripristino del corretto regime idraulico del corso d'acqua a tutela dei rischi idraulici** connessi all'incolumità delle persone e dei beni. Tali interventi comprendono:

- a) rimozione periodica di materiali inerti accumulatisi in alveo, esclusivamente finalizzati a garantire la sicurezza idraulica del corso d'acqua riportando allo stato precedente la sua sezione idraulica;
- b) opere di difesa idraulica su manufatti esistenti quali sponde, arginature e in genere opere idrauliche di cui al Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), che consistano in interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e restauro o ripristino conservativo, che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore delle opere esistenti, senza modifiche permanenti della morfologia del corso d'acqua;

Ecc.



al punto 3.1 (Elenco delle opere rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 149 del Codice), il punto 12 è **sostituito dal seguente**:

"le operazioni ammesse ai sensi del vigente regolamento forestale e in particolare, quelle attinenti al **taglio culturale** del bosco non superiore ad una superficie di 5000 mq, al taglio di diradamento, all'avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto, ai tagli di utilizzazione boschiva, alla forestazione, alla riforestazione, agli interventi di manutenzione e realizzazione della viabilità forestale di cui all'art. 35 della L.R. 9/2007, ivi inclusi quelli con finalità antincendio che non comportino interventi urbanistico-edilizi di natura permanente, ferme restando le disposizioni cui all'articolo 10 della legge 23 dicembre 2000 n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).



al punto 3.1 (Elenco delle opere rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 149 del Codice), dopo il punto 10 **sono aggiunti i seguenti punti:**

"10 bis. fori areazione locali per presenza di impianti a gas in base alle vigenti disposizioni per la sicurezza degli impianti ivi compreso la realizzazione, la manutenzione e la sostituzione delle relative tubature a vista per l'adduzione del gas;

10 ter. interventi in corti, chiostrine e cortili interni di edifici o complessi edilizi esistenti **non visibili dalla pubblica via o da luoghi pubblici** o aperti al pubblico quali ad esempio: interventi di manutenzione straordinaria per l'abbattimento delle barriere architettoniche ovvero per l'adeguamento alle normative in materia di sicurezza degli edifici e degli impianti, installazione di condizionatori, realizzazione e sostituzione di canne fumarie di asportazione e ispirazione di fumi, **da eseguire su edifici la cui realizzazione non risalga ad oltre settanta anni** ovvero ai sensi della vigente legislazione in materia di beni culturali;

10 quater. interenti di sostituzione di singoli elementi architettonici sul patrimonio edilizio esistente con altri di identica tipologia, forma, materiale e colore;



10 quinquies. interventi sul patrimonio edilizio esistente per i quali i piani o regolamenti comunali prevedono **specifici abachi e indicazioni tipologiche**, tecnologiche e di materiali, quali:

- sostituzione di infissi esterni e oscuranti con materiali e/o colori diverso dall'esistente [*vedasi rif. prospetto unitario*];
- collocazione di tende escluse quelle relative a locali d'affari ed esercizi pubblici di cui all'allegato A, punto 17 del D.P.Reg. 10 luglio 2012, n. 149;
- sostituzione di pluviali, grondaie, sfiati e lattonerie in genere con materiali e/o colori diversi dall'esistente da eseguire su edifici la cui realizzazione **non risalga ad oltre settanta anni** ovvero ai sensi della vigente legislazione in materia di beni culturali;
- ritinteggiatura di superfici esterne con colori corrispondenti a quelli previsti dal piano del colore;

10 sexies. modifiche alle forometrie esistenti se inferiori al 10 % delle dimensioni esistenti fermo restando il mantenimento dell'allineamento geometrico in facciata;



- STRUMENTAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA NELLE ZONA A E BO -

TUTTE LE ZONE	VARIANTE N. 66 AL P.R.G.C. approvazione D.P.G.R. 300/Pres. dd. 23.9.1997	NORME DI ATTUAZIONE
ZONA A0	PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO approvato con D.P.G.R. n. 052/PRES. -12/P.U. dd. 6.2.1980	CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI E PARERE PREVENTIVO PER INTERVENTI AI SENSI DELLA v. 77 E DELLA V.82
	PIANO DI RECUPERO DI VIA DELLA PESCHERIA approvato con D.C. n. 104 dd. 11 e 12.12.1996	ABACO FACCIATE E SERRAMENTI E PARERE PREVENTIVO PER INTERVENTI AI SENSI DELLA V.77
	PIANO DI RECUPERO DI VIA DEI CAPITELLI approvato con D.C. n. 40 dd. 11.5.1998	ABACO FACCIATE E SERRAMENTI E PARERE PREVENTIVO PER INTERVENTI AI SENSI DELLA V.77
	PIANO DI RECUPERO DI PIAZZA DELLA VALLE approvato con D.C. n. 14 dd. 1.3.1999	ABACO FACCIATE E SERRAMENTI E PARERE PREVENTIVO PER INTERVENTI AI SENSI DELLA V.77
	PIANO DI RECUPERO DI VIA SAN MICHELE approvato con D.C. n. 124 dd. 21.12.1998	ABACO FACCIATE E SERRAMENTI E PARERE PREVENTIVO PER INTERVENTI AI SENSI DELLA V.77
	PIANO DI RECUPERO COLLE CAPITOLINO approvato con D.C. n. 79 dd. 11.10.2004	PARERE PREVENTIVO PER INTERVENTI AI SENSI DELLA v. 77 E DELLA V.82
	PIANO DI RECUPERO DI VIA DELLE BECCHERIE approvato con D.C. n. 103 dd. 11.12.1996	PARERE PREVENTIVO PER INTERVENTI AI SENSI DELLA v. 77 E DELLA V.82
	PIANO DI RECUPERO AMBITO TEATRO ROMANO approvato con D.C. n. 33 dd. 7.4.1997	PARERE PREVENTIVO PER INTERVENTI AI SENSI DELLA v. 77 E DELLA V.82
ZONA A0 e A3	VARIANTE N. 77 AL PRGC - SOTTOTETTI approvato con D.C. n. 30 dd. 27.4.2005	PARERE PREVENTIVO V77
	VARIANTE N. 82 AL PRGC - PIANO COLORE approvato con D.C. n. 15 dd. 14.3.2005	PARERE PREVENTIVO V82
ZONA A2	PIANO PARTICOLAREGGIATO DI PROSECCO approvato con D.C. n. 228 dd. 20.2.1987	INDICAZIONI ABACO
	PIANO PARTICOLAREGGIATO DI CONTOVELLO approvato con D.C. n. 229 dd. 20.2.1987	INDICAZIONI ABACO
	PIANO PARTICOLAREGGIATO DI S. CROCE approvato con D.C. n. 227 dd. 20.2.1987	INDICAZIONI ABACO
ZONA B0b	PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL BORGO ORIGINARIO DI OPICINA approvato con D.C. n. 32 dd. 13.5.2002	INDICAZIONI ABACO
	PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL BORGO ORIGINARIO DI BASOVIZZA approvato con D.C. n. 35 dd. 5.5.2008	INDICAZIONI ABACO
	PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL BORGO ORIGINARIO DI TREBICIANO approvato con D.C. n. 39 dd. 22.5.2008	INDICAZIONI ABACO
	PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL BORGO ORIGINARIO DI LONGERA approvato con D.C. n. 3 dd. 19.1.2009	INDICAZIONI ABACO
	PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL BORGO ORIGINARIO DI SERVOLA approvato con D.C. n. 30 dd. 20.2.2006	INDICAZIONI ABACO



I 0 septies. interventi edilizi di manutenzione straordinaria quali:

- isolamenti termici a cappotto che non alterino l'aspetto esteriore percepibile da eseguire su edifici la cui realizzazione non risalga ad oltre settanta anni ovvero ai sensi della vigente legislazione in materia di beni culturali;
- installazione ex novo di impianti tecnologici quali telecamere di videosorveglianza, antenne wi-fi, sirene di allarme, avvistatori luminosi di passi carrai, non visibili dal livello stradale o da altri luoghi pubblici o aperti al pubblico con l'impiego di canalizzazioni già esistenti o non percepibili;

???

I 0 decies. Riconfigurazioni su SRB esistenti.



Grazie per l'attenzione



Appendice

La Convenzione Europea del Paesaggio


Firenze 20 ottobre 2000

Per la prima volta vengono codificate a livello europeo le definizioni di

"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;

"Salvaguardia dei paesaggi" indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano;

"Obiettivo di qualità paesaggistica" designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita;



Il Codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 131. Paesaggio

1. **Per paesaggio** si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.

2. Il presente Codice **tutela il paesaggio** relativamente a quegli **aspetti e caratteri** che costituiscono **rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.**

4. **La tutela del paesaggio**, ai fini del presente Codice, è volta a **riconoscere, salvaguardare** e, ove necessario, **recuperare i valori culturali che esso esprime**. I soggetti indicati al comma 6 (*Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali*), qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.



Quali sono i beni paesaggistici tutelati?

Vengono elencati **dall'art. 134**, che rimanda **all'art. 136**, il quale individua gli stessi beni della legge Bottai del 1939 (la 1497), aggiungendovi l'elenco dell'**art. 142**, derivata dalla **legge Galasso (aree tutelate per legge)**; e gli stessi beni dell'art. 136 quando sottoposti alla pianificazione paesaggistica :

- a) **le cose immobili** che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) **le ville, i giardini e i parchi**, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) **i complessi di cose immobili** che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, **inclusi i centri ed i nuclei storici**;
- d) **le bellezze panoramiche** e così pure quei **punti di vista o di belvedere**, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.



Le aree tutelate per legge

- a) **i territori costieri** compresi in una fascia della profondità di **300 metri** dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai **laghi** compresi in una fascia della profondità di **300 metri** dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) **i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua** iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto l 1 dicembre 1933, n.1775 , e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di **150 metri ciascuna**;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e **1.200 metri** sul livello del mare per la **catena appenninica** e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) **i parchi e le riserve nazionali o regionali**, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) **i territori coperti da foreste e da boschi**, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art.2, commi 2 e del D.Lgs. 18.05.2001, n.227. h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) **le zone umide** incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- l) **i vulcani**;
- m) **le zone di interesse archeologico.**

